ISTITUTO COMPRENSIVO N° 4 – FORLI' "ANNALENA TONELLI"
Viale Italia, 56 - 47121 FORLI' (FC) tel. 0543-25275
Sito web http://www.icquattroforli.edu.it
C. Fisc. 92089390402 – Cod. Mecc. FOIC821003
Peo: foic821003@istruzione.it PEC: foic821003@pec.istruzione.it

CRITERI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (seconda o terza) O ALL'ESAME CONCLUSIVO

CRITERI AMMISSIONE

1. Aver frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio (delibera n.48 del Col. Unit. del 17/03/26) quali:

- Gravi motivi di salute documentati con certificato medico, supportati da tempestiva comunicazione della famiglia;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
- Gravi motivi familiari e personali di cui la scuola è a conoscenza, comunicati con congruo anticipo.

I criteri suindicati sono validi a condizione che siano stati raggiunti gli obiettivi minimi di apprendimento prescrittivi in uscita della classe di riferimento *(Indicazioni Nazionali 2012)*.

2. In caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, tenendo conto della situazione generale dell'alunno e dei progressi dalla situazione iniziale, come da indicazione ministeriale (delibera n.48 del Col. Unit. del 17/03/26).

Indicatore del punto 2:

L'alunno viene ammesso alla classe successiva (o all'esame di stato) anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più disciplina, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Non va considerato il numero delle insufficienze, ma occorre tenere conto della situazione generale.

In particolare:

- *età (alunni già in ritardo di 1 anno rispetto al percorso di studi)*
- *situazione di fragilità della famiglia e svantaggio socio-economico documentati*
- *assenza di provvedimenti disciplinari;*
- *condizione psicologica generale dell'alunna/o anche in base alla effettiva capacità della famiglia di sostenere il processo di apprendimento;*
- *accettabilità del livello di acquisizione di un metodo di lavoro;*
- *possibilità di raggiungere, anche se parzialmente, gli obiettivi formativi e di contenuto;*
- *possibilità di proseguire con un PDP per obiettivi minimi;*

- *possibilità di inserimento in progetti specifici offerti dal territorio per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica o prosecuzione degli studi nella formazione professionale;*
- *effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti;*
- *grado di inserimento all'interno della classe;*
- *grado di collaborazione e partecipazione nelle attività di recupero e negli interventi educativi dentro e fuori l'orario scolastico;*
- *alunni in fase di recente immigrazione in fase di acquisizione delle necessarie competenze in lingua italiana come seconda lingua;*
- *situazione generale della classe di appartenenza ed effettiva possibilità di essere accolto in altra classe, previa valutazione del C.d.C. nell'interesse del benessere del singolo e del gruppo classe.*

1. Per le classi terze, non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, così come previsto dall'art. 4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998.
2. Per le classi terze, aver partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall' Invalsi.

CRITERI DI NON AMMISSIONE

1. La mancata frequenza dei ¾ del monte ore annuale personalizzato, in assenza di deroghe, deliberate dal Collegio Docenti in casi eccezionali documentati, (DPR 122/2009, D.L. 62/2017 e delibera n.9 del collegio docenti del 2/10/2017).
2. Sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni, che implichino l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (DPR n. 249/1998 articolo 4, commi 6 e 9 bis e D.L. 62/2017 articolo 6, comma 1).
3. Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, in caso di gravi e diffuse carenze in numerose discipline che hanno pregiudicato e/o pregiudicherebbero effettivo miglioramento rispetto ai livelli di partenza, nonostante un approccio per obiettivi minimi, i numerosi interventi personalizzati e le attività specifiche organizzate dalla scuola (aiuto compito pomeridiano, progetti e laboratori).

Indicatore del punto 3:

In caso di gravi e diffuse carenze in numerose discipline che possano pregiudicare un effettivo miglioramento rispetto ai livelli di partenza, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva con circostanziata motivazione, se presenti almeno una convocazione della famiglia o due preavvisi scritti.

Elementi da tenere in considerazione:

- *possibilità di costruire condizioni per attivare / riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;*
- *situazione relazionale all'interno della classe;*
- *capacità di riflessione sulle proprie azioni;*

- *presenza di provvedimenti disciplinari;*
- *rischio di interazioni negative con altri alunni a rischio devianza all'interno e all'esterno della scuola;*
- *frequenza scolastica non regolare.*

Si ricorda che il CdC è tenuto a dimostrare di aver messo in campo ogni possibile strategia di recupero degli apprendimenti attraverso strategie didattiche inclusive da documentare, l'utilizzo proficuo delle compresenze e/o in collaborazione con l'insegnante di sostegno assegnato alla classe, ed ogni altra risorsa a disposizione della scuola richiesta formalmente alla dirigente scolastica.

La non ammissione va sempre motivata sulla base dei criteri

1. Per le classi terze, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.62/17 (art. 6 e 7), non è ammesso all'esame di stato l'alunno/a che non ha partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI e non è in possesso dei requisiti di legge per poter sostenere la prova suppletiva.
2. Il voto 5 in comportamento - Legge n. 150 del 01/10/2024.